

In questo modo, per lo meno, fate nascere il dubbio che essi siano elettori, e perciò propongo la soppressione di quell'inciso " gli interdetti e gli inabilitati. „

**Presidente.** Dopo l'emendamento dell'onorevole Summonte, poichè egli ne mantiene uno solo, viene quello dell'onorevole Ercole così concepito:

" *Sopprimere le parole:* in dipendenza di una precedente amministrazione. „

È presente l'onorevole Ercole?

(*Non è presente.*)

L'onorevole Calvi propone un emendamento ed un'aggiunta a quest'articolo 9 in questi termini:

" *Il sottoscritto propone:*

1° la soppressione del comma dicente: *Coloro che hanno lite vertente col comune e colla provincia.*

2° l'aggiunta delle seguenti parole: *e loro garanti o fidejussori* all'ultimo comma dell'articolo stesso. „

L'onorevole Calvi ha facoltà di parlare.

**Calvi.** Dirò brevemente le ragioni del mio emendamento.

Il medesimo tende a veder soppresso il capoverso che reca come motivo di ineleggibilità la vertenza di lite col comune o colla provincia, e a veder aggiunte all'ultimo capoverso le parole e *loro garanti e fideiussori.*

Il capoverso di cui sostengo la soppressione trova riscontro nell'articolo 25 della legge 20 marzo 1865 ed a me pare che, dal momento che si intraprende una modificazione alla legge stessa, convenga anche modificarla in questa parte, togliendo cioè quelle cause di incompatibilità che non ritengo consentanee ai principii informativi della legge ed in urto con altre disposizioni della legge medesima.

Principio informatore del disegno di legge in esame, quello si è di far sì che abbiano a prender parte all'amministrazione del comune tutti coloro che, per l'istruzione avuta o per il censo, si presunono atti ad amministrare la pubblica cosa; a prender parte viva al governo del comune, governo che costituisce un dritto per il cittadino che trovasi in tali condizioni.

Ora se ciò è, è evidente che solo allora la legge può creare per lui una incapacità od una incompatibilità quando la necessità o l'interesse generale lo richiedano.

Ebbene, a me non pare che il fatto d'aver una lite vertente col comune costituisca una ragione

tale per cui l'interesse pubblico richiegga che colui che si trova in questa condizione, non possa prendere parte all'amministrazione del comune, abbia a subire una *vera capitis diminutio* in ordine al dritto che a lui in astratto è riconosciuto.

Non contesto che, colui che ha una lite vertente col comune o con la provincia, abbia un interesse contrario a quello del comune o della provincia stessa, ma questa contrarietà di interesse è limitata all'oggetto della lite, non si estende agli altri oggetti su cui l'amministrazione comunale si esplica e sviluppa.

L'interesse generale quindi non può richiedere l'astensione del cittadino assoluta ma solo limitata a quanto con la lite sua ha riferimento; potrà esigere che egli non prenda parte a deliberazioni che abbian tratto a quanto forma oggetto della lite sua, ma certo non può esigere il sacrificio del diritto del cittadino anche là dove dall'esercizio di tale diritto non deriva nessun nocimento; per cui a me pare che, quando esista una disposizione che inibisca al consigliere di prender parte alle deliberazioni che hanno tratto all'oggetto della lite sua, l'interesse del comune o della provincia sia sufficientemente salvaguardato senza che siavi mestieri di creare in di lui danno una causa di ineleggibilità.

Ora, anche togliendosi questo capoverso di cui io ho proposto la soppressione, la difesa dell'interesse pubblico nel senso sovra esposto già si ha, come già avvertii; perchè nel disegno di legge in discussione è mantenuta la disposizione dell'articolo 222 della legge del 1865; il quale si esprime precisamente così:

" I consiglieri si asterranno dal prender parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono. „

Per la disposizione quindi dell'articolo 222 i consiglieri non potranno prender parte a deliberazioni che abbian tratto a liti loro col comune; è così con questa disposizione raggiunto lo scopo per cui si conservò il comma di cui chiedo la soppressione e conciliato così l'interesse generale col diritto del cittadino. Anzi questa disposizione mi suggerisce un altro argomento a sostegno della convenienza di adottare l'emendamento da me proposto; giacchè se non si adottasse si verrebbe a sancire in questo caso una vera antinomia.

Come avvertii, l'articolo 222 che è conservato reca: " i consiglieri non prenderanno parte a deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro